

Pubblicato il 15/01/2024

N. 00697/2024 REG.PROV.COLL.
N. 16229/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 16229 del 2023, proposto da Patrizia Vella, rappresentato e difeso dall'avvocato Santina Franco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ministero dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

di Ida Triolo, non costituito in giudizio;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

A. del provvedimento di esclusione dalla graduatoria definitiva per la destinazione all'estero (D.D. Miur n. 2021 del 20.12.2018) comunicato con email del 22 SETTEMBRE 2023, Protocollo MAE01662382023-09-22;

B. della graduatoria definitiva per la destinazione all'estero (D.D. Miur n. 2021 del 20.12.2018) rettificata in virtù del suddetto provvedimento di esclusione non ancora pubblicata;

C. Del Decreto Dipartimentale MIUR del 20 dicembre 2018, n. 2021 con cui è stata indetta la procedura di selezione di dirigenti scolastici, docenti e amministrativi da destinare all'estero ai sensi dell'art. 19 del succitato D.lgs. n. 64/2017, nella parte in cui all'art. art 3 comma 2 lett. C prevede che “i docenti di lingue straniere delle scuole secondarie di primo e secondo grado (classi di concorso AA25 – AB25 – AC25 – AD25 - AA24 – AB24 – AC24 – AD24) che, ai sensi dell'art. 5 del D.I. 634 del 02 ottobre 2018, siano in possesso di uno dei requisiti di cui al comma 3 del presente articolo, lettere b1) e b2)” e al comma 3 lett. B prevede che “i docenti di lingue straniere delle scuole secondarie di primo e di secondo grado (classi di concorso AA25 – AB25 – AC25 – AD25 – AA24 –AB24 – AC24 – AD24) che, ai sensi dell'art. 4 del D.I. 634 del 02 ottobre 2018 b1) abbiano superato almeno due esami di lingua e/o di letteratura italiana secondo la tabella A/1 di omogeneità del MIUR, allegata al DPR 19 del 14 febbraio 2016 (Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) ovvero b2) abbiano conseguito 12 crediti nel settore scientifico disciplinare “L FIL LET 10 Letteratura Italiana” (denominazione dell'esame di letteratura italiana) e 12 crediti nel settore scientifico disciplinare “L FIL LET 12 Linguistica Italiana” (denominazione dell'esame: didattica italiana o grammatica italiana o linguistica italiana o storia della lingua italiana)”, ove lo stesso non consenta di ritenere distinti, e quindi da valere come due esami differenti, l'esame di “Letteratura Italiana scritta” (dicitura testuale del certificato di laurea) in data 25.05.1984 e l'esame di “Letteratura Italiana I”, ovvero non consenta di ritenere equipollenti gli esami di Glottologia e Metodologia Didattica agli esami corrispondenti al settore “Lingua Italiana”;

D. Del Decreto Interministeriale n. 634 del 02 ottobre 2018 art. 4 e art 5 E. Tabella A e A/1 di omogeneità del MIUR, allegata al DPR 19 del 14 febbraio 2016 ove le stesse non consentano di ritenere equipollenti gli esami di Glottologia e Metodologia Didattica agli esami corrispondenti al settore “Lingua Italiana”.

F. delle Tabelle A/B/D del D.M. 4.10.2000 ove le stesse non consentano di ritenere equipollenti gli esami di Glottologia e Metodologia Didattica agli esami corrispondenti al settore “Lingua Italiana”.

G. - di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e consequenziale ancorché non conosciuto, nella parte in cui lede gli interessi di parte ricorrente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, del Ministero dell'Istruzione e del Merito e del Ministero dell'Università e della Ricerca;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2024 il dott. Marco Savi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che occorra ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cod. proc. amm., disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati in graduatoria, “per pubblici proclami” sul sito *web* dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

a) pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), contenente:

- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;

- l'indicazione dei controinteressati;
- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito *www.giustizia-amministrativa.it* attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
- il testo integrale del ricorso;

b) In ordine alle prescritte modalità, il MAECI ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

I. che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

II. che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito *www.giustiziainministrativa.it* dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il MAECI:

- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto b);
- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, sui siti, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;
- dovrà, inoltre, curare che sull'home page dei siti venga inserito un collegamento

denominato “*Atti di notifica*”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza;

Si dispone, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 30 (trenta) dal primo adempimento.

Considerato che, in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in €100,00 (cento/00) per l'attività di pubblicazione sui siti;

Ritenuto di fissare, per il prosieguo della trattazione cautelare, la camera di consiglio del 20.3.2024;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) dispone l'integrazione del contraddittorio ai sensi e nei termini indicati in motivazione.

Fissa, per il prosieguo della trattazione cautelare, la camera di consiglio del 20.3.2024.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Luca Biffaro, Referendario

Marco Savi, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Marco Savi

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO